

SOCIETÀ COOPERATIVA

Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Fino al 2001 il codice civile prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa: con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

Capisaldi del sistema cooperativo sono i **principi di mutualità, solidarietà, democrazia.**

CARATTERI PECULIARI

Funzione sociale

A norma dell'articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico

La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento diretto dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.

L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro (c.d. lucro oggettivo) e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali (c.d. lucro soggettivo), le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste - a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

La prevalenza mutualistica

Fondamentale è la distinzione tra

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse", tra le quali una categoria a parte sono le cooperative sociali.

In base al Codice Civile (art. 2512 c.c.) sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statuari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514 c.c.).

Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545-*octies* c.c..

Il voto capitario

Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale (principio *una testa, un voto*): viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio. Ai soci cooperatori persone giuridiche tuttavia, può spettare un numero di voti superiore (fino a cinque), e lo stesso si può dire

per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori. A particolari condizioni, e sempre se è previsto dallo Statuto, possono essere assegnati più voti (ma non oltre 5) anche alle persone fisiche. È possibile il voto per delega. Generalmente vengono delegati altri soci, tuttavia, nell'ambito di un'attività di impresa familiare, si può delegare un familiare ma solo se collabora nell'attività della stessa impresa familiare.

Altre peculiarità

Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma c.c.).

Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:

- il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524 c.c.);

- il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511 c.c.).

La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di S.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).

Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite, cioè € 25,00. Nelle società per azioni, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500.

Struttura giuridica

Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548 c.c., e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519, primo comma c.c.).

Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma c.c.) l'applicazione delle norme sulle S.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).

Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):

numero dei soci inferiore a venti,

attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.

Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 c.c. dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cioè sono persone giuridiche).

Le leggi speciali possono imporre un numero minimo di soci maggiore dell'ordinario per determinate categorie di cooperative (es. 200 soci per le banche di credito cooperativo); anche le Banche Popolari sono costituite in forma cooperativa e rappresentano un ibrido fra gli istituti bancari tradizionali (es. Casse di Risparmio) e le B.C.C. in quanto hanno alcune caratteristiche dell'una (possono essere quotate in Borsa come le banche tradizionali) e alcune caratteristiche dell'altra (voto capitario come per le B.C.C.).

Tipologie di cooperative

A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:

- una Cooperativa di credito: in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC): lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno;

- una Cooperativa di consumo: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori (un esempio di tale cooperativa può essere la Coop);

- una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno (obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della Legge 142/2001);
- una Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (dette di tipo A) o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come disabili, ex detenuti, ecc.(dette di tipo B);
- una Cooperativa di abitanti o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
- una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.

Le Cooperative di Comunità

Negli ultimi anni si sta diffondendo in Italia, soprattutto per merito di uno specifico progetto promosso da Legacoop, il fenomeno delle cosiddette "Cooperative di Comunità". Si tratta di cooperative legate ad uno specifico contesto territoriale (normalmente un Comune o un borgo) e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di una comunità. Elementi distintivi di una Cooperativa di comunità sono il forte legame con i bisogni e le peculiarità del territorio e la possibilità di generare ricadute positive per la collettività di riferimento. Le cooperative di comunità già attive sono nate da esigenze differenti e operano in ambiti diversi (turismo, valorizzazione dei prodotti tipici, energie rinnovabili, ecc.) legati alle specificità delle comunità di riferimento.